

fer



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 1.4.2015 Protocollo N° 139106 / Class: C101011 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Ipab Casa Albergo per Anziani di Lendinara. Decreto modifica allo Statuto.

A MEZZO PEC

info.caa@ronepec.it

segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it

Spett.le

CASA ALBERGO PER ANZIANI

Via del Santuario 31

45026 LENDINARA RO

e p.c. Comune di Lendinara

45026 LENDINARA RO

Si trasmette, ad ogni conseguente effetto, il decreto di modifica statutaria n. 92 del 31 Marzo 2015.
Cordiali saluti

CASA ALBERGO PER ANZIANI DI LENDINARA	
Prot. n. <u>2016</u>	Perv. il <u>2 APR. 2015</u>
PRESIDENTE + <u>ColA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIREZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGRETERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PERSONALE	<input type="checkbox"/>
RAGIONERIA	<input type="checkbox"/>
RETTE	<input type="checkbox"/>
TECNICO	<input type="checkbox"/>
SOCIALE	<input type="checkbox"/>
SOCIO ASSISTENZIALE	<input type="checkbox"/>
FORMAZIONE / U.R.P.	<input type="checkbox"/>
AI TRO	<input type="checkbox"/>

Informazioni: Stefano Guerra tel. 0412791378

stefano.guerra@regione.veneto.it

Responsabile del procedimento: il Dirigente regionale

Il Direttore
Dott. Franco Moretto

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali
Sezione Non Autosufficienza

Rio Novo Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791379-1420-1421 - Fax 041/2791369
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

info@casalendinara.com

Da: "Per conto di: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it" <posta-certificata@legalmail.it>
A: <info.caa@ronepec.it>
Data invio: giovedì 2 aprile 2015 11.56
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ipab Casa Albergo per Anziani di Lendinara. Decreto modifica allo Statuto

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/04/2015 alle ore 11:56:43 (+0200) il messaggio "*Ipab Casa Albergo per Anziani di Lendinara. Decreto modifica allo Statuto*" è stato inviato da "*protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*" indirizzato a:
 info.caa@ronepec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

1177562300.1563833506.1427968603638vliaspec05@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-04-02 at 11:56:43 (+0200) the message "*Ipab Casa Albergo per Anziani di Lendinara. Decreto modifica allo Statuto*" was sent by "*protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*" and addressed to:
 info.caa@ronepec.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Ipab Casa Albergo per Anziani di Lendinara. Decreto modifica allo Statuto.

Message ID: 1177562300.1563833506.1427968603638vliaspec05@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N° **92** DEL **31 MAR. 2015**

OGGETTO: approvazione modifica dello Statuto IPAB – Casa Albergo per Anziani di Lendinara (Ro).
Articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione alla modifica prot. n. 6070 del 15 Dicembre 2014;

delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27 Ottobre 2014 e n. 1 del 7 Febbraio 2015.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

- premesso che con istanza prot. 6070 del 15 Dicembre 2014, a firma del Direttore e del Presidente, contenente come allegato – tra gli altri - la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 del 27 Ottobre 2014, l'Ipab Casa Albergo per Anziani di Lendinara (Ro) proponeva istanza per la modifica del proprio statuto;
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 7 Febbraio 2015 con la quale l'ente istante ha accolto le osservazioni compiute dalla Struttura regionale competente, riformulando alcuni commi già presentati;
- preso atto che l'ente motiva l'adozione del nuovo testo statutario richiamando la necessità di renderlo più rispondente alle intervenute disposizioni normative in materia, anche in relazione alle modalità di nomina, di rinnovo e alle cause di incompatibilità dei componenti l'organo di governo dell'ente;
- richiamate comunque le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche contenute nel provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di cui sopra, depositato in copia presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto;
- atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, la competenza in materia di approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto;
- ritenuta la modifica allo Statuto dell'Ipab conforme alla legge;
- visto l'articolo 117 della Costituzione;
- vista la Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 e il corrispettivo R.D. 5 Febbraio 1891, n. 99;
- preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- visto l'art. 12 della L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 Gennaio 1997, n. 6;
- preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio

DECRETA

1. di approvare il nuovo Statuto dell'Ipab nel testo integrale formato da 19 articoli, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di rammentare, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
4. di notificare all'Ipab il presente decreto, redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto, di trasmetterlo per opportuna conoscenza al Comune di Lendinara (Ro) e di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.





STATUTO DELL'ENTE

CAPO I°

ORIGINE – NATURA GIURIDICA – DENOMINAZIONE SCOPO E MEZZI DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Art. 1 - Origine

La Casa Albergo per Anziani trae origine da alcuni lasciti di cittadini generosi di Lendinara e dalla devoluzione di alcuni stabili comunali da parte del patrio Consiglio.

Fu solennemente inaugurata il 29 Agosto 1852 nel fabbricato ex convento dei Monaci Olivetani, cui si aggiunsero in seguito altri nuovi stabili.

L'originale stabile sede dell'Istituto, ricevuto inizialmente in usufrutto perpetuo, con annesso terreno di circa 4.000 mq., venne acquisito nella piena disponibilità per avvenuta usucapione, con tutti gli effetti di legge, a seguito di sentenza del Tribunale di Rovigo emessa nell'udienza del 19 Giugno 1970.

Successivi e radicali interventi di trasformazione, adattamento, recupero ed ampliamento hanno portato alla configurazione dell'attuale struttura.

Art. 2 - Natura giuridica

Il funzionamento della Casa Albergo per Anziani è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge in materia. L'Ente è qualificato come Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Il Regio Decreto 23 Febbraio 1899 ne ha confermata la natura giuridica ed approvato il 1° Statuto Organico.

Art. 3 - Denominazione - sede

La denominazione dell'Ente è: Casa Albergo per Anziani, con sede legale in via del Santuario n.31 a Lendinara (RO).

Art. 4 - Scopo

L'Istituzione ha lo scopo di fornire, senza alcun fine di lucro, assistenza e cura a persone prevalentemente residenti nel Veneto e con particolare riguardo ai cittadini di Lendinara e della Provincia di Rovigo, anziani autonomi e non autonomi, persone disabili adulte, malati terminali od altre tipologie di persone da assistere sia attraverso i propri servizi residenziali sia mediante quelli a carattere domiciliare intervenendo, con la propria organizzazione, in armonia con le linee generali dell'assistenza pubblica, e ponendosi, a pieno titolo, quale soggetto attivo e nodo di supporto nel contesto della rete dei servizi sociali a livello territoriale.

L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità, si dà altresì carico di prevedere l'accesso gratuito (da garantirsi almeno parzialmente) alle prestazioni assistenziali a favore di persone bisognose in condizioni di accertata indigenza.

L'Ente per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni immobili e mobili, accettare donazioni, legati ed elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle finalità da perseguire, nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente, infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi e servizi, devono essere coordinati con quelli della programmazione prevista a livello locale (vds. piani di zona, etc.), per la parte di propria competenza, vi partecipa attivamente nell'ottica dello sviluppo e potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali da erogarsi a favore dei cittadini.



**Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili descritti negli appositi libri e registri contabili, redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia, impiegabili per il perseguimento degli scopi statuari.

L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Art. 6 - Mezzi di funzionamento

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento da:

- Rendite del patrimonio;
- Corrispettivi dei servizi erogati all'utenza con le tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- Contributi ed elargizioni di privati e di Enti Pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

L'Istituto, secondo lo spirito di quanto meglio richiamato, ed evidenziato nell'art.4 di cui sopra, può stipulare con Enti Pubblici o privati particolari convenzioni per l'accoglimento di ospiti e per l'erogazione di altre forme di assistenza.

Le norme che regolano i servizi messi a disposizione dell'utenza sono fissate da appositi Regolamenti interni.

CAPO II° ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'Istituto:

- a) di governo ed indirizzo:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente;
- b) di gestione:
 - il Direttore;
- c) di revisione economico-finanziaria:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito di propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'Istituto, svolgono le loro mansioni nel rispetto del principio di massima collaborazione e informalità.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione


L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono nominati dal Comune di Lendinara.

Le nomine sono soggette alla normativa vigente in materia.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata, entro dieci (10) giorni dalla nomina di tutti i componenti, dal Presidente uscente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati, in forma separata e a maggioranza assoluta dei voti, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, nella seduta di insediamento.





Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Gli Amministratori rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'Ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Il Consiglio di Amministrazione promuove momenti di informazione e confronto con il Comune di Lendinara.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

L'attività, l'individuazione analitica delle funzioni e delle relative responsabilità sono nel dettaglio disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; in particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti e le loro modificazioni;
- b. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- c. indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d. decide l'istituzione di nuovi servizi, la modifica o la soppressione di quelli esistenti;
- e. determina le tariffe per i servizi espletati dall'ente;
- f. approva il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;
- g. delibera in ordine ai piani finanziari, in ordine all'accensione di mutui o prestiti, alle variazioni patrimoniali, alla programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici;
- h. approva il bilancio economico di esercizio;
- i. approva le dotazioni organiche e gli atti generali di programmazione del fabbisogno di personale, su proposta del Direttore;
- j. determina l'eventuale indennità di carica per gli amministratori, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia;
- k. nomina il collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- l. decide di stare o resistere in giudizio e le transazioni;
- m. nomina il Direttore, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- n. stabilisce il trattamento economico della dirigenza, in attuazione della disciplina contenuta nei CCNL, oltre ad autorizzarne lo svolgimento di incarichi esterni;
- o. assegna al Direttore le risorse per la gestione, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione;
- p. nomina di eventuali consulenti e professionisti esterni, per prestazioni che non possono essere svolte dagli Uffici dell'Istituto.

Art. 9 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità e motivi di decadenza degli Amministratori - Dimissioni - Scioglimento del Consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge; in ogni caso, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, consigliere e assessore del Comune di Lendinara;
- Presidente, consigliere ed assessore della Provincia, della Regione e degli altri Enti Locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ente;
- Direttore generale, direttore dei servizi sociali, direttore amministrativo e direttore sanitario, nonché dirigenti, titolari di incarichi dirigenziali, presso l'Azienda ULSS nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B.;
- Dipendente di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti





delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato, anche in applicazione della legge regionale 16/08/2002, n.22 e s.m.i.

Si configura ipotesi di conflitto di interesse, anche per chi sia dipendente dell'I.P.A.B., oppure di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari, operanti nel territorio dell'Azienda ULSS di competenza.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione persone che siano tra loro consanguinee od affini sino al quarto grado di parentela, oppure consanguinei od affini con il personale amministrativo e dirigenziale dell'Ente, pure sino al quarto grado.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che chiederà contestualmente al Sindaco la sostituzione del Consigliere decaduto.

L'Amministratore nominato in sostituzione di altro decaduto, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto.

Il Componente del Consiglio di Amministrazione, che intende dimettersi, deve presentare la comunicazione motivata al Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulle dimissioni e, ove accolte, dovrà trasmettere la comunicazione al Sindaco per la surrogazione.

L'Amministratore cessato deve garantire la funzionalità del Consiglio sino all'avvenuta surrogazione in osservanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto nei casi e limiti previsti dalla legge.

Art. 10 - Indennità per i membri del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento del mandato, può essere attribuita una indennità di carica da determinarsi secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Casa Albergò per Anziani, promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Vigila sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi e sulla corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini statutari.


Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente a norma del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Art. 12 - Il Direttore

Il Direttore è l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente. Adotta tutti i provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente. Lo stesso, in particolare:

- a. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per il miglioramento o per il potenziamento dei servizi;
- b. svolge le funzioni di capo del personale, esercitando ogni attività connessa al ruolo;
- c. svolge le funzioni di datore di lavoro ed approva il documento di valutazione dei rischi, ai sensi del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.09/04/2008 n.81 e s.m.i., con assunzione di responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel piano di valutazione dei rischi e con riferimento alle risorse economiche, di personale e di attrezzature specificatamente destinate da parte del Consiglio di Amministrazione;





- d. adotta tutti gli atti di gestione ordinaria del personale e di applicazione degli istituti contrattuali ivi inclusa la stipula dei contratti individuali di lavoro;
- e. indice le procedure selettive per l'assunzione di personale;
- f. nomina e presiede, con facoltà di delega, le commissioni di gara e delle procedure selettive per l'assunzione di personale;
- g. autorizza il personale allo svolgimento di incarichi esterni;
- h. cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente, sulla base delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione;
- i. gestisce ogni fase nella gestione contabile delle entrate e delle spese;
- j. indice le gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con relativa stipula dei contratti di aggiudicazione.

Egli risponde al Consiglio di Amministrazione, in relazione agli obiettivi stabiliti, dei risultati ottenuti.

Il Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

Il Direttore espleta ogni adempimento a lui attribuito da leggi o regolamenti.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità e i criteri contemplati dalla legge.

Le determinazioni delle funzioni del suddetto Collegio e delle modalità di servizio delle stesse, è demandata al regolamento per il suo funzionamento.

CAPO III° ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 14 - Criteri di organizzazione

I servizi nei quali si articola la Casa Albergo per Anziani sono organizzati in modo da garantire economicità, speditezza e rispondenza ai fini statutari, a norma del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina nel dettaglio i compiti ed i provvedimenti di competenza, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

CAPO IV° PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DELL'ENTE

Art. 15 - Accesso agli atti e documenti

L'accesso agli atti e documenti dell'Istituto nonché le modalità per il rilascio di copie sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 16 - Albo delle pubblicazioni

La pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore cura la pubblicazione degli atti, avvalendosi del personale amministrativo di Segreteria.

L'Istituto ottempera, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, alla pubblicazione degli atti che devono essere esposti all'Albo Pretorio del Comune.



DECRETO N. 92

DEL 31 MAR. 2015

31 MAR. 2015



CAPO V°
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 17 - Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Regionale di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le norme statutarie previgenti.

Art. 18 - Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle espresse disposizioni di legge previste in materia, sia statali, che regionali, i cui contenuti costituiscono principi fondamentali nei limiti della peculiarità dell'Istituto.

